

Senato della Repubblica
Commissione Politiche dell'Unione europea

(S. 1258) “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024”

Contributo di Univendita – Unione italiana vendita diretta

13 novembre 2024

Chi siamo

Univendita - Unione italiana vendita diretta, associazione aderente a Confcommercio in Italia, a DSE (Direct Selling Europe) in Europa, riunisce le maggiori aziende di vendita diretta a domicilio presenti nel nostro Paese, tra le altre: **Vorwerk Italia** che commercializza l'aspirapolvere Folletto e il robot da cucina Bimby; **Bofrost**, attiva nel settore dei cibi surgelati; **Avon** e **Just** nella cosmetica e nella cura della persona; **Stanhope** nei prodotti per la cura della casa, **Nims-Lavazza**, specializzata nella distribuzione e vendita diretta del caffè in capsula.

Nel **2023** il fatturato delle aziende associate Univendita è stato pari a **1,58 miliardi di euro**, con una **crescita del 2,1%** rispetto al 2022; gli incaricati alla vendita diretta delle associate sono circa **140mila**, con le **donne che sfiorano il 92% del totale**; **le imprese associate rappresentano circa il 60% del valore dell'intero comparto della vendita diretta** in Italia. Nel nostro Paese il settore genera nel suo complesso un fatturato (2023) di poco più di 3 miliardi di euro, con oltre 500.000 incaricati.

Univendita intende contribuire alla **crescita professionale e civile del settore** fornendo alle imprese strumenti idonei per affrontare in modo consapevole le sfide del mercato, costruendo e rafforzando il consenso dei diversi interlocutori sociali: enti pubblici, istituzioni, mondo accademico, associazioni di consumatori.

Le imprese associate a Univendita hanno ugualmente a cuore tanto i clienti quanto i propri incaricati alla vendita. Per questo hanno sottoscritto un **"Codice Etico"** che ha lo scopo di garantire che le attività di vendita diretta si svolgano nel massimo rispetto dei consumatori e dei propri incaricati alla vendita secondo i principi enunciati nella **"Carta dei Valori"**. L'obiettivo dell'Associazione è infatti quello di diffondere fra i propri venditori **la cultura e i comportamenti necessari per generare un rapporto di fiducia tra impresa, incaricato e cliente**, nel pieno e convinto rispetto delle persone e delle regole. Al contempo, si impegna per coniugare lo sviluppo sostenibile del sistema di vendita diretta con la competitività delle imprese per assicurare un rapporto equilibrato tra le strategie aziendali, le aspettative dei venditori e le esigenze dei clienti.

[La Direttiva sul credito al consumo \(2023/2225\) – Le criticità per la vendita diretta](#)

Come è noto, la **Direttiva sul credito al consumo 2023/2225** dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 20 novembre 2025; le disposizioni si applicheranno un anno dopo, a partire dal 20 novembre 2026. Essa abroga il provvedimento unionale sul medesimo argomento 2008/43/CE, ricomprendendo nel suo perimetro anche i **contratti di credito senza interessi e senza spese**. Il suo recepimento, previsto all'articolo 3 del disegno di legge delegazione europea 2024, è in grado di **condizionare l'attività delle imprese associate a Univendita**.

La dilazione di pagamento senza interessi e senza spese, infatti, è una **importante forma di credito al consumo** cui le aziende della vendita diretta in Italia, così come numerose altre imprese anche al di fuori di questo settore, fanno ricorso per venire incontro alle **esigenze dei propri clienti**, in modo particolare in un momento di congiuntura economica complessa come quella attuale. Per fornire una dimensione del gradimento di questa tipologia di pagamento, basti pensare come, limitandoci ai soli due casi dove più evidente è il ricorso a questa forma di supporto alla clientela, degli **oltre 200mila ordini all'anno** ricevuti da Nims spa - marchio del Gruppo Lavazza che commercializza capsule di caffè - e degli **oltre 300mila** ricevuti da Vorwerk Italia per l'acquisto di prodotti a marchio Folletto, **più della metà di questi prevedono il pagamento dilazionato senza interessi**.

La possibilità di concedere la dilazione nelle forme di cui sopra è attualmente prevista nel nostro ordinamento dal TUB (Testo unico bancario), all'articolo 122, comma 5, a norma del quale:

5. I venditori di beni e servizi possono concludere contratti di credito nella sola forma della dilazione del prezzo con esclusione del pagamento degli interessi e di altri oneri.

La Direttiva 2023/2225, a sua volta, continua a contemplare questa possibilità, riservandola al “creditore”, così come definito dall'articolo 3, comma 1, n. 2 (“*una persona fisica o giuridica che concede o si impegna a concedere un credito nell'esercizio di una sua attività commerciale o professionale*”); allo stesso tempo la sottopone a **condizioni ulteriori**, volte a prevenire e gestire il rischio di sovraindebitamento del consumatore.

È cruciale per il nostro settore che la **definizione di “creditore” inserita nella Direttiva sia confermata nella sua attuale articolazione**, vista la rilevanza che lo strumento della dilazione del pagamento senza interessi e senza spese riveste nel nostro sistema economico e produttivo: consente infatti ai **consumatori un accesso al credito con formalismi ridotti**, e alle **aziende di formulare proposte di acquisto differenziate e sostenibili a seconda delle effettive disponibilità della clientela**. In caso contrario, ovvero se la Direttiva dovesse essere recepita riservando esclusivamente alle banche e/o alle finanziarie la concessione del credito nelle forme della dilazione di pagamento, le imprese che oggi vi fanno ricorso **perderebbero una consistente quota del proprio giro d'affari** – con significative **ricadute sul piano occupazionale e sull'indotto** –, mentre i **consumatori saranno obbligati a utilizzare forme di finanziamento il più delle volte molto onerose**.

Cosa chiediamo

Univendita chiede che il Legislatore, nel recepire la Direttiva 2022/2023, confermi la possibilità da questa prevista per tutti i **“creditori”** - così come definiti nell’articolo 3, comma 1, n. 2 (*“una persona fisica o giuridica che concede o si impegna a concedere un credito nell’esercizio di una sua attività commerciale o professionale”*) - di fare ricorso al credito al consumo in modo da consentire da una parte alle numerose imprese di continuare a operare senza interruzioni, e dall’altra di proteggere gli interessi e i diritti dei consumatori, pur offrendo loro **opzioni di finanziamento flessibili e accessibili**.

Univendita chiede inoltre di prevedere **adempimenti formali e burocratici** semplificati in considerazione della tipologia di finanziamento - il cui **“rischio d’impresa”** è completamente a carico dell’azienda, visto che si tratta di una dilazione di pagamento senza interessi e senza spese - e della facilità di accesso allo stesso per le **imprese di vendita di beni e servizi** che intendano riconoscere ai propri clienti questa possibilità, sottolineandone, in ogni caso, la capacità di garantire pienamente il soddisfacimento delle condizioni e dei requisiti previsti dalla Direttiva a tutela dei Consumatori.

Proposta di emendamento

All'articolo 3, al comma c) dopo le parole “alla stessa spettanti” aggiungere le seguenti: “e del principio di proporzionalità degli oneri per gli operatori”.

Al comma g), dopo le parole “e degli istituti non di pagamento” aggiungere le seguenti: “compresi nella nozione di creditore di cui all'art. 3 comma 1 n. 2 della Direttiva”.

Testo ricostruito con emendamento

c) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia, ove opportuno e nel rispetto delle competenze alla stessa spettanti e del principio di proporzionalità degli oneri per gli operatori, nell'ambito e per le finalità specificamente previste dalla direttiva (UE) 2023/2225;

g) nell'attuazione dell'articolo 37 della direttiva (UE) 2023/2225, incluso l'eventuale esercizio dell'opzione normativa ivi prevista, definire le caratteristiche del sistema di abilitazione, registrazione e vigilanza degli enti non creditizi e degli istituti non di pagamento compresi nella nozione di creditore di cui all'art. 3 comma 1 n. 2 della Direttiva, anche valutando l'opportunità di attribuire compiti di controllo ad autorità diverse da quelle indicate nella lettera b) e l'adeguatezza del perimetro dell'attività riservata agli intermediari del credito e delle relative esenzioni, al fine di garantire idonei livelli di professionalità dei soggetti che entrano in contatto con il pubblico, e assicurare la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di protezione dei consumatori, l'efficiente funzionamento del mercato e la proporzionalità degli oneri per gli operatori

Preparato da Univendita a novembre 2024